

La prostituzione a Macerata nella prima metà dell'Ottocento, 1816-1860

di Franca Paccamiccio

1. Il presente lavoro deriva prevalentemente dalla consultazione di fonti archivistiche, dalle quali si evince uno spaccato significativo sulla vita e sulle vicende giudiziarie della donna emarginata e "disonesta" (in buona sostanza, la prostituta) in una provincia dello Stato Pontificio. La principale fonte utilizzata è il fondo archivistico del Tribunale di prima istanza con sede a Macerata, negli anni tra Restaurazione e unità d'Italia. Ogni fascicolo processuale contiene, in linea di massima, gli atti di polizia giudiziaria, l'istruzione compiuta eventualmente dall'organo inferiore (Governatore o Assessore Legale), l'allegazione di carteggi e documenti attinenti alla causa, le deposizioni degli imputati, gli interrogatori dei testimoni, a volte il "ristretto" del dibattito, la requisitoria del Priore Fiscale (l'attuale Pubblico Ministero), le difese delle parti, la sentenza di primo grado e, in caso di Appello, anche quella di secondo grado. Dal 1830 in poi, è stato necessario cercare le sentenze nel Registro delle sentenze criminali (1815-1816) in quanto non sempre esse si trovano allegate al fascicolo processuale. Sempre dal 1830 circa, non troviamo più nei fascicoli le difese scritte, neanche nella forma riassuntiva dell'"epilogo di difesa", e purtroppo, di esse, non è rimasta alcuna traccia. Non tutti i fascicoli però sono completi: di alcuni processi rimangono solo pochi fogli incomprensibili che non possiamo utilizzare. Su 130 processi formalizzati per i reati di cui ci occupiamo, abbiamo potuto analizzarne compiutamente solo 77. Si è cercato allora di integrare i dati di questo fondo con altri dati: 1) Le Preture (Macerata e San Severino). L'attività giudiziaria dei Governi locali è raccolta in fondi di cui però esiste soltanto l'elenco di versamento all'Archivio di Stato di Macerata da parte dei rispettivi Comuni. Alcuni sono del tutto inconsultabili, in quanto gli anni sono confusi, così come i settori dell'attività giudiziaria (Recanati, Civitanova). Abbiamo consultato i fondi della Pretura di Macerata e di San Severino, dove gli atti criminali sono separati, dal 1840 al 1860. 2) L'Archivio della Delegazione Apostolica. In questo fondo è raccolta, separata per materia, tutta l'attività svolta dagli uffici della Delegazione Apostolica di Macerata. Abbiamo consultato le voci che potevano

"Proposte e ricerche", fascicolo 22/1989

darci notizie interessanti circa l'oggetto della ricerca. Si è tentato inoltre di consultare il fondo della Polizia Pontificia (1827-1861), ma neanche di questo fondo esiste uno schedario e i documenti sono raccolti ordinatamente per anni, ma non per materie. Data la notevole mole del fondo, occorrerebbe una minuziosa e lunghissima ricerca, che non può essere solo di carattere sussidiario al materiale già raccolto, com'era nelle nostre intenzioni.

Le città piene di diseredati e mendicanti, le campagne spopolate e infestate da briganti, vagabondi e ladruncoli: questa è la scenografia sostanzialmente costante dello Stato Pontificio dal 1816 al 1860¹. Non dovranno pertanto stupirci l'estrema povertà dei protagonisti del nostro studio, l'irrisorietà dei moventi che li spingono a delinquere, l'allarme sociale che provocano delitti oggi considerati di scarsa rilevanza giuridica e sociale, in uno Stato che con la durezza dell'autorità cercava di rimediare all'insanabile frattura apertasi tra governati e governanti. Le conseguenze di questa crisi strutturale si notano anche nell'organizzazione familiare. A causa delle migrazioni periodiche gli uomini vengono a mancare e spesso, in assenza del centro di gravità maschile, il nucleo familiare si disperde e i componenti cercano, ognuno a suo modo, di sopravvivere alla meglio. Le donne e i fanciulli sono le vittime più frequenti della miseria domestica e della dispersione familiare, e sono anche i soggetti più esposti alla precarietà del vagabondaggio e all'infamia della prostituzione. Su di loro, più che altro, si abbattono le piaghe della fame, delle malattie, della mortalità epidemica. Le loro vite sono legate a doppio filo: i figli sono trascinati nella buona e cattiva sorte delle madri, le seguono nel loro peregrinare per le campagne in cerca di elemosina, in alcuni casi vengono abbandonati, in altri sono soppressi nei loro primi anni di vita. Scritti e dipinti d'epoca hanno fermato le immagini delle famose intellettuali del secolo, accettate o sia pure soltanto tollerate all'interno del mondo maschile, ma, in effetti, esiste un divario abissale fra le donne a seconda del ceto di appartenenza. Se facilmente abbiamo notizie delle appartenenti ai ceti più elevati, dove confusamente, e ancora con scarsa coscienza di sé, le donne sentivano l'esigenza di un'apertura alla vita politica e culturale, negli strati più popolari, segnati dal passaggio degli eserciti in guerra e dalla miseria diffusa, molte donne restano nel silenzio, rinchiusi nelle fabbriche o nei ricoveri, vivendo di lavori precari o di espedienti, ai margini della legalità. Di queste donne abbiamo solo notizie frammentarie o lacunose². Per formulare delle idee, spesso siamo costretti a procedere per presunzioni ed ipotesi, ben consci che la dimensione reale del fenomeno era sicuramente molto più articolata di quella che è giunta fino a noi. Le fonti più interessanti sono sicuramente quelle istituzionali: negli ospedali, nei reclusori, nei tribunali, la

donna povera è sicuramente soggetto, seppure passivo; negli archivi e nei registri lascia le tracce della sua vita. I verbali dei processi spesso ci danno un quadro soddisfacente di quella particolare dimensione femminile, mettendo però in evidenza anche un rapporto donna-diritto-istituzione quanto mai conflittuale e contraddittorio.

Nell'Ottocento della Restaurazione, la donna si trovava in una situazione di globale dipendenza dalla famiglia, fosse quella del padre o del marito. Nel campo del diritto civile non aveva alcuna autonomia³, e anche nella sfera del diritto penale alcuni giuristi erano disposti a riconoscerle una forma di incapacità simile a quella dei minori. Se a queste considerazioni generali si aggiungono quelle già fatte sulle condizioni socio-economiche delle donne meno abbienti, si ha un quadro ancora parziale, ma tuttavia indicativo della condizione femminile del tempo. La miseria costringeva le donne al crimine, e questo era aggravato dalla componente peccaminosa: la rea doveva essere punita, ma anche corretta e redenta. Il quadro generale ricostruito sulla base dei dati offerti dal fondo archivistico del Tribunale di prima istanza in Macerata, fornisce elementi indicativi: su un totale di 13.054 processi, 1561, pari all'11,95%, è contro imputate donne. Un tasso abbastanza alto, che denota la presenza notevole della donna nella vita sociale, imposta anche dalla necessità di uscire dalle pareti domestiche per procurarsi di che sopravvivere. I furti e le ingiurie sono senz'altro i reati più frequenti. Ciò è indice di un alto grado di povertà quotidiana, soprattutto se consideriamo l'oggetto dei furti, costituito quasi sempre da prodotti della terra e mai da denaro o preziosi. È indice, inoltre, di un alto grado di litigiosità, determinato, in città, dalla convivenza forzata di più famiglie in spazi ristretti, in campagna, dalla lotta per l'accaparramento di alcune risorse (gramigna, legna).

Di infanticidi ed aborti però, nelle nostre fonti, troviamo un esiguo numero. Non ci stupiamo, ben conoscendo la rilevanza che in questi reati ha la cosiddetta "cifra nera", ossia il numero sconosciuto dei reati realmente consumati. Reati tipici e pressoché esclusivi delle donne erano anche quelli che l'estensore dei processi esaminati rubricava sotto il titolo di "vita disonesta e scandalosa": l'uomo è necessariamente presente al momento della consumazione del reato, ma l'imputazione è sempre a carico della donna. Così anche il meretricio, mentre in minima parte nei casi di lenocinio e totalmente in quelli di incesto, la "mente" e il maggiore imputato è l'uomo. Se al numero di questi reati si aggiunge quello di "contravvenzione a precetto politico di vivere onestamente", si può notare che, su 1561 procedimenti formalizzati, 130 sono per vita disonesta. Se si tiene presente fin da ora, riservandosi di dimostrarlo in seguito, che il margi-

ne di tolleranza verso questi reati era più o meno ampio a seconda del periodo, si può affermare che, insieme ai furti e alle ingiurie, questi erano i reati più frequentemente consumati dalle donne povere, anche in un'area periferica, provinciale e prevalentemente agricola come la zona del Maceratese qui studiata.

2. Si ha la sensazione che dietro la pudica espressione di "vita disonesta e scandalosa" si celasse un fenomeno più complesso e più grave che altri Stati del tempo non esitavano a chiamare prostituzione e regolamentavano di conseguenza.

Nei primi anni della Restaurazione, c'è nello Stato Pontificio una maggiore scrupolosità nel perseguire la donna disonesta e le prostitute, con una intenzione correzionale più accentuata, aspetti tendenzialmente meno presenti coll'andare avanti negli anni e coll'avvicinarsi del declino, segno che la morsa del controllo sociale si allenta, in contemporanea con l'esplosione di contraddizioni politico-economiche quasi insanabili.

Per chiarire il concetto di "vita disonesta", occorre dire che rubricati sotto tale reato si trovano procedimenti penali per lenocinio, meretricio, adulterio, atti osceni in genere. Inoltre la vita disonesta è una forma di tipologia criminale: la donna dai facili costumi con precedenti penali a carico (quasi sempre per reati di furto, ingiurie e vagabondaggio) è considerata sempre disonesta, è tenuta sotto controllo dalla polizia mediante precetto e alla benché minima contravvenzione è accusata di contravvenzione a precetto e di vita disonesta. Spesso, a questo tipo di fatto criminoso si aggiunge soltanto il peso della voce pubblica e l'esistenza di precedenti penali: ciò è sufficiente per integrare gli elementi costitutivi - base della vita disonesta. Gli atti scandalosi si svolgono principalmente per le vie pubbliche, e la componente del pubblico scandalo muove i reclami degli abitanti e del parroco. Violante Romagnoli, Marianna Fabioli, Giovanna Fornari, ad esempio, tutte di Macerata, vengono arrestate e precettate per vita scandalosa e contravvenzione a precetto, sulla base del reclamo di alcuni cittadini "animati dall'amor paterno e costretti dal pubblico scandalo che si riduce ad infamia", accusanti le donne di aver provocato, "in mezzo alla strada per qualche ora uno scandaloso bagordo di militari coscritti, e di molte piccole creature un bollo con degli atti, facendo mostra persino del nudo petto". Teresa Spalletta, di Macerata, è condannata ad un anno di carcere per vita scandalosa e "spreto reiterato a precetto", sulla base delle testimonianze del parroco e di due donne che attestano di averla vista in atteggiamenti e atti lasciati con dei soldati sotto le mura della *Cereria*. Le due donne dicono di aver visto dalle loro finestre la Spalletta occultarsi in compagnia di un soldato nelle mura

della *Cereria*, poi non hanno più visto nulla, ma hanno potuto ben “concepire cosa avessero potuto fare, anche in faccia della fama della suddetta Spalletta”. Le donne restarono molto colpite dal fatto e si ritirarono nelle loro case “con massimo scandalo”. L’elemento accidentale del pubblico scandalo aggravava il fatto anche perché fa nascere nell’opinione pubblica e nelle autorità locali l’aspettativa della punizione esemplare, che argini le cattive influenze esercitate sui giovani da tali comportamenti. A proposito di Custodia Scoccitto, di anni 17, di Monte San Giusto, accusata di vita disonesta, sodomia, aborto e morbo venereo, il Governatore nella sua relazione dice: “l’animo perverso di simil donna non può trattenersi, nel caso, senza far traffico di una abominevole, mostruosa ed esecranda mercanzia, e non sarebbe che una salutare misura di potere dare un esempio in questo Comune, per simile operato e sono sicuro che cambierebbe di aspetto la cosa e sarebbe di remora per altre”.

La donna dai facili costumi veniva assoggettata a misura di polizia (precetto) alla prima trasgressione, e restava solitamente impigliata nella rete del controllo poliziesco e delle pene più o meno brevi per tutta la vita.

Il controllo di polizia era lo strumento più diffuso nei confronti della prostituzione, anche nei Paesi europei, che pure erano più disponibili a forme di regolamentazione. Non si può dire, però, che nello Stato Pontificio esistesse un vero e proprio “vuoto” repressivo: in effetti, le autorità ecclesiastiche e i Tribunali, soprattutto nei primi anni della Restaurazione, si impegnarono con fermezza contro il dilagare dell’immoralità. Le leggi dello Stato Pontificio non prevedevano il meretricio quale reato, né delegavano la sua definizione ai regolamenti. C’era una condanna totale, anche se inespressa, dal turpe mercato e la sanzione più antica veniva non dalle leggi degli uomini, ma da quella divina, che punisce la peccatrice attraverso il segreto del confessionale.

I *Bandi Generali Pontifici* del 1754, negli articoli 7, 8, 10, 11, espressamente distinguono fra donne oneste e disoneste. Con il *Regolamento sui Delitti e sulle pene* del 1832, influenzato dalla precedente codificazione francese e più rispettoso dei principi di legalità e proporzionalità delle pene, la pesante e tradizionale distinzione tra donna onesta e disonesta cade solo in apparenza; la responsabilità penale del reo di violenza carnale, per esempio, cade se la donna stuprata non era vergine al momento del fatto, se ha condotto vita libera e a contatto con uomini, se ha sposato lo stupratore o se, a richiesta dello stesso, non ha voluto sposarlo⁴.

I reati di disonestà erano consumati per la maggior parte in città. Quasi tutti i fatti esaminati si sono svolti in paese, a ridosso della cinta muraria, in prossimità di Corpi di Guardia, negli oscuri vicoli del centro, e, soprattutto, nel Bor-

go, ossia nella fascia periferica della città, dove la miseria delle campagne aveva fatto concentrare le persone più povere. La compagine ambientale delle campagne, statica nonostante la notevole emigrazione e la miseria, conservava ancora un carattere di stabilità, soprattutto a livello di gerarchia familiare, che arginava con relativo successo le possibilità di deviazione. Inoltre, data l’estensione territoriale e la maggiore riservatezza del nucleo familiare, era probabilmente meno rigido il controllo etico-religioso del curato, e quindi minori le notizie di reato che giungevano alle autorità per mezzo di questo fondamentale canale. Nei casi interamente rurali che abbiamo incontrato, infatti, non vi è la presenza del parroco, e nemmeno l’estenuante susseguirsi delle testimonianze dei vicini di casa; Caterina Manardi di Montolmo, di anni 19, accusata di persistere in una tresca disonesta con tal Bentivogli, coniugato, e di essere con lui fuggita di casa, accusa i propri genitori di incitarla a tale disonesta relazione, perché il Bentivogli è benestante: “Siccome, come ho detto sopra, siamo genti miserabilissime, così avendo bisogno di grano e tutt’altro, gli mandavo a dire dai mentevati miei genitori la cattiva mia situazione, ed egli, cioè il Bentivogli, mi ha mandato, col mezzo di mio padre, in più volte in denaro da circa 15 o 16 paoli, una coppa di grano, vino, carne ed altro che poteva abbisognarmi”⁵. Anche il Bentivogli accusa il padre suddetto di complicità, e il procuratore fiscale stesso dichiara l’esistenza di indizi a suo carico. Il padre però respinge le accuse e gli imputati vengono condannati senza ulteriori indagini. Per i giudici, le accuse della Manardi a carico dei genitori sono un “miserabile rifugio”, che ancor più dimostra “l’impudenza e la massima depravazione di una figlia, che si fa accusatrice dei propri Genitori”. Nonostante la cattiva luce in cui si trova, il padre di famiglia gode di maggiore credibilità, e comunque è pur sempre il depositario di una “potestas” che deve essere difesa.

Ancora meno tutelata doveva essere la posizione di Domenica Majolati di Appignano, di anni 29. La donna querela per stupro Michele Bordo di anni 18, che ha tentato di violentarla una sera in cui era sola in casa, assente il marito. Ha gridato ed è fuggita dal vicino, che però dichiara al giudice di non aver visto il Bordo nascosto nel solco di grano, secondo quanto asserisce la Majolati. L’unico altro testimone a suo favore non viene creduto. Il Bordo e il suo difensore fanno a pezzi l’onore della giovane. Per il difensore, Domenica Majolati “ha passato la gioventù nel prodigare se stessa a chiunque ha voluto approfittarne, avanzata ora negli anni, distrutta la sua antica avvenenza dal tempo, dalle fatiche e dal libertinaggio, ha voluto tentare di restituire alla medesima qualche reputazione col proclamare di essere stata tentata da un Giovane villano, da uno sposo recente di non spregevole giovanetta”⁶.

Secondo i testimoni, il Bordo ha precedenti per furti, mentre la donna gode di buona fama, ma i giudici non ritengono necessario il parere del curato e senza interrogare altri vicini dichiarano innocente il querelato. Il giudizio si svolge in modo apertamente parziale, il valore da tutelare non è la buona fede e la dignità della donna, bensì l'integrità della famiglia del Bordo, di cui egli è l'unico uomo. Nelle campagne, dove l'unità familiare resiste, la donna paga il prezzo di una sottomissione non ancora intaccata.

3. Nella città, la dimensione di vita più movimentata dà luogo ad una maggiore articolazione delle situazioni e dei rapporti.

In molti processi troviamo descritto il tipico ambiente della piccola città di provincia, con le botteghe affollate nei giorni di fiera, il mercato ambulante dei fruttivendoli, le donne che trasportano l'acqua. Non è però il ritratto di una situazione di benessere: gli scambi riguardano solo i beni di prima necessità (pane, verdure, carbone), e bastano un fazzoletto o un pettine nuovo nei capelli per far nascere una calunnia e stimolare la cattiva fama.

Il *milieu* che più interessa è il Borgo, l'abitato suburbano dove regna una fluidità costante di rapporti umani, dovuta ai movimenti dell'emigrazione e, a volte, soprattutto a Macerata, al passaggio delle compagnie militari.

La caratteristica della popolazione cittadina di periferia è in primo luogo la precarietà del lavoro. Il Borgo si consolida su "l'emergente bracciantato [...], la semiperiferia agricola urbana, le manciate di case ai bordi di una strada di traffico o ad un crocevia: sintomi chiari questi di un complicarsi degli strati occupazionali e delle classi sociali, indotti da incipienti fenomeni di proletarianizzazione che filtrano attraverso il tradizionale assetto mezzadrile"⁷.

L'altra caratteristica è il problema della casa, che, o è in comune con altre famiglie o manca del tutto. Inoltre, quasi sempre c'è stato o è in atto un fenomeno di disgregazione familiare dovuto o alla morte o all'assenza prolungata di uno dei genitori, del fratello o del marito.

Anna Fontana, detta Ciocetta, di Macerata, nel 1819, anno in cui subisce il primo precetto di polizia per vita disonesta, ha 16 anni e vive con il patrigno e la madre. Nel 1820 viene di nuovo precettata ed in seguito condannata alla esecuzione del precetto, ossia a tre anni di carcere. Nel 1823, appena tornata dal carcere, per un rapporto che l'accusa di persistere nella disonestà, è di nuovo inquisita e precettata. Nel marzo 1824 lascia la casa del patrigno e con la madre va a vivere nel Borgo delle Fosse e nel maggio dello stesso anno è arrestata e condannata ad altri tre anni di carcere. In una delle sue deposizioni dice di vivere "coll'andare in campagna a raccogliere erba gramigna e simili, per

venderla e così trovare i mezzi per la sussistenza e quando non mi impiego in questo fo la calzetta e filo", inoltre serve da lavandaia presso alcuni uomini⁸.

Nel 1828, quando verrà ancora una volta arrestata e condannata a cinque anni di carcere in San Michele a Roma, per aver compiuto in pubblico atti osceni in compagnia di un uomo, lei stessa ammetterà di frequentare quest'uomo, perché la "vuole sposare come più volte mi ha dichiarato, ed io sono contenta di prenderlo, e così, quante volte i Superiori acconsentino ad un tal matrimonio, cesserà qualunque maldicenza a mio carico, ed avrò locale ove col mio sposo ricoverarmi alla sera e condurre in tal guisa una vita più esatta"⁹. Insieme alla madre, infatti, non avendo casa, andavano a dormire in campagna presso i contadini.

Marianna Taffetani, detta Santimona, già condannata nel 1831 ad un anno di carcere per vita disonesta nonché "spreto" di precetto, nel 1833 è condannata a tre anni di carcere più il pagamento delle spese processuali e l'ingiunzione di altro precetto, per essersi prostituita nella bettola in cui lavora con la accondiscendenza del padrone. Ha abbandonato il mestiere di "vendericola", si occupa a fare i calzetti e a filare, e trasporta l'acqua per il bettoliere Boni presso cui si ferma anche a mangiare. Abita in "Borgo San Michele, fuori di questa città", è orfana di madre, il padre è vivente, ma da quanto risulta non vive con lei¹⁰.

Per il fatto di frequentare uomini e di aver un comportamento scandaloso, queste donne sono ritenute dalla voce pubblica "sfacciate e pubbliche meretrici" e come tali sono sorvegliate dalle autorità, anche se raramente si riesce a provare il loro mercimonio. Non avendo lavoro e abitazione stabile sono costrette a spostarsi in continuazione, e spesso vengono fermate per vagabondaggio, altro fattore ritenuto segno di disonestà. In effetti, le donne disoneste che realmente si prostituivano, si muovevano sovente da un paese all'altro, violando anche i precetti d'esilio, in particolare nei giorni di fiera e di grande festa, durante i quali avevano maggiori possibilità di guadagno. In queste occasioni, la donna disonesta si unisce con altre compagne, mentre nel proprio paese o presso la propria casa si prostituisce quasi sempre da sola. Oltre la pubblica via, abituale luogo di convegno con gli uomini è la camera dove la donna alloggia, anche se vi coabita con altre persone. Giovanna Contadini, vedova, di 28 anni, imputata di aver trasgredito al precetto, confessa di aver condotto una vita disonesta "usando in propria casa carnalmente con diverse persone"¹¹. La Contadini vive in una camera con la sorella Giuliana e un'altra donna. A carico di Pacifico Porfiri, detto Guazzarò, accusato di lenocinio qualificato, e Giuliana Spuria Porfiri, sua moglie, accusata di adulterio notorio, c'è la testimo-

nianza di una vicina secondo cui la figlia dei Porfiri rimproverava il padre di dare alloggio nella loro camera a forestieri, "nella qual camera eravi il letto dei coniugi Guazzarò, ed un letticciolo per le 2 figlie"¹².

Il lenocinio era abbastanza diffuso, anche se non dobbiamo confonderlo con le attuali forme di "protezione" della prostituzione. Il più delle volte il fatto qualificato come reato di lenocinio consisteva nell'aver permesso, dietro compenso, la consumazione dei reati di disonestà nella propria casa o nella propria locanda.

Nei casi esaminati le ree di lenocinio erano in maggioranza donne, segno, tra l'altro, dell'inesistenza di uno sfruttamento organizzato della prostituzione. Gli elementi raccolti ci indicano che, verosimilmente, la donna che in gioventù era stata prostituta o, comunque, disonesta, coll'avanzare degli anni traeva profitto da questa attività di favoreggiamento e intermediazione.

Spesso erano le madri stesse a prestar mano alla disonestà delle figlie: Giovanna Perfetti, di Fabriano, madre di cinque figlie, tutte imputate di meretricio, è condannata a 20 anni di lavori forzati per aver dato vita, in Fabriano, ad un vero e proprio postribolo, insieme ad altre persone¹³; Teresa Domizi, di Tolentino, madre di tre figlie, tutte precettate per disonestà e alcune carcerate, è condannata a cinque anni di carcere per complicità nella disonestà delle figlie, avendo permesso che la propria casa diventasse un luogo malfamato frequentato da soldati rissosi¹⁴.

Non sono rari, d'altra parte, i casi di mariti accusati di lenocinio nei confronti delle proprie mogli. Nel denunciare Pacifico Porfiri, un parroco di Tolentino afferma: "È giunto a mia notizia che un tal Pacifico Porfiri faccia mercato pubblico della sua moglie Giuliana Spuria, e che senza ritegno e senza badare allo scandalo, ieri sera in un cantone fuori del teatro ridusse la cosa a schifo anche a coloro i quali vanno di continuo in cerca di tal depravato piacere. In quest'oggi in tutto il tempo della fiera ha continuato in tale abominevole negozio, chiedendo a chi 10, a chi 15 e a chi 20 bajocchi per farli servire della sua moglie presente egli stesso".

4. La causa principale della vita disonesta, comune a tutti i casi esaminati, è la condizione "miserabile" dei soggetti imputati e delle loro famiglie. Va fatta eccezione solo per la disonestà derivante da adulterio, reato che coinvolge anche i ceti più abbienti.

Alcune donne dichiarano direttamente di condurre vita disonesta a causa della loro indigenza, per altre invece la condizione di miseria è desumibile dal resoconto che ne fanno gli stessi processanti o i testimoni.

Maria Antonia Piervenanzi, accusata di "spreto precetto di ben vivere", di San Ginesio, così descrive la sua vita quotidiana: "Sono povera e priva di mezzi di sussistenza, ma vivo però con le mie fatiche. Ho parenti in Patria, ma sono poveri anche loro, e però vivo sola, ed al più con mia zia Angela, che ora serve al Gualdo di Fermo [...]. Devo però dire che nella nominata mia Patria non ho abitazione fissa, ma sono stata solita andare a pernottare nel predetto territorio or qua or là, dai contadini prestando la mia opera nell'arte della campagna non avendo mestiere fisso, ma bensì m'industrio ancora nell'arte della conocchia, quando trovo da lavorare, essendo una miserabile, e per me quando non trovavo da fatigare andavo anche per l'elemosina, domandando ai contadini dello stesso territorio di San Ginesio qualche pezzo di pane"¹⁵.

Rosa Sebastiani, coniugata, di San Ginesio, ha due figli maschi, uno di otto e l'altro di sei. Il marito è andato a lavorare nelle campagne romane. È accusata di mal costume, vita disonesta, contravvenzione a precetto, procurato aborto e infanticidio. Alla domanda su come faccia a sostenersi, risponde: "In quest'anno mio marito mi ha mandato 6 scudi, coi quali ho pagato il nolo di casa, vi ho preso un poco di lardo, che dovevo anzi pagare, ed ho potuto così tirare innanzi, con quello che ho potuto continuamente guadammare coll'andare a giornata, con filare e cucire ancora quando mi capita, e così vivo, ma stentatamente"¹⁶.

La "condizione miserabile" era solitamente nota a tutto il vicinato, per cui qualsiasi mutamento esteriore di tale condizione era considerato segno di loschi traffici. Una testimonianza a carico di Maria Birrozzi e Antonia sua sorella, rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambe di Sarnano, afferma che le due donne si prostituiscono con il benessere della loro madre, "poiché essendo esse miserabilissime non sono capaci di potersi fare colle loro piccole fatiche della conocchia, e della calzetta tutti gli abiti ed i pettini che portano"¹⁷.

A carico di Marianna Vecchietti, nubile di 26 anni, una vicina di casa attesta: "Saranno 15 giorni, che sfarza molto, cioè mangia bene, ha quattrini indosso, e si è rivestita da capo a fondo"¹⁸.

Indice di cattive qualità era anche bere e "gozzovigliare" in compagnia promiscua, oppure mangiare "maccheroni" in trattoria con altre persone. Nel tono di queste ultime testimonianze però, più che il resoconto imparziale di ciò che si è visto, si intravede l'amaro rimprovero per forme di dissipazione che, in quella congiuntura, nessuno, e tanto meno il testimone povero quanto l'imputata, poteva permettersi. Il rapporto causa-effetto tra povertà e vita disonesta doveva essere ben consolidato, se i giudici non esitavano a considerare l'indigenza e le spese voluttuarie "urgenti" indizi di delinquenza. Nel caso di Cle-

mentina Mogliani, di anni 23, di San Ginesio, imputata di mal costume e vita disonesta, secondo il ristretto processuale sono "cause impellenti al delitto"¹⁹.

Si era formata una sorta di presunzione, per cui la donna che versava in miseria era tendenzialmente disonesta. Nel procedimento contro Teresa Piccolotti, di anni 27 di Monte San Giusto, il ristretto processuale così affermava: "[...] attesa la sua indigenza si procacciava gli necessari alimenti con andare a servire, ove veniva ricercata. La sua miseria però, particolarmente allorché non era al servizio, accompagnata dalla seduzione di giovani lascivi, la trascinò senza meno, ad una condotta la più immorale, indecente e scandalosa"²⁰. La donna disonesta, del resto, non aveva altro modo per sopravvivere se non una vita fatta di espedienti e piccoli illegalismi. Se i poveri, in genere, godevano di quel particolare aspetto della carità cristiana che era la beneficenza degli ospizi e delle parrocchie, alla donna povera, ma disonesta, veniva negata anche questa. Il difensore di Teresa Molini di Macerata, di anni 20, cerca di addurre a scusante del delitto le condizioni miserabili della sua assistita, priva del sussidio della pubblica beneficenza²¹. Al processo contro Teresa Fornari, di anni 22, Maria Bianchini, teste, afferma che "il Curato è malcontento della condotta della suddetta Teresa, per cui [sembra] l'abbia fatta chiamare e le abbia negato una certa elemosina, che è solito di fare alle parrocchie povere"²². La già menzionata Marianna Vecchietti, secondo le testimonianze, "dacché uscì dalle orfane ha sempre tenuto vita scandalosissima". Il curato della parrocchia in cui abita, dimostra il suo interesse affinché si ripari alla condotta della donna: "Inoltre, avendo io procurato un poco di dote per parte dell'Orfanatrofio ove era stata, mi è stata esclusa la richiesta per la legge del lugo pio, che nega ogni sussidio a giovani sregolate"²³. A completamento del discorso, si può notare che molte delle donne accusate di vita disonesta avevano precedenti penali per furti. Così Anna Moschini, di anni 20, di Montelupone, che si era associata a dei disertori e vagabondava per la campagna danneggiando i contadini²⁴. Così Maria Birrozzi, condannata più volte per ingiurie e furti campestri²⁵. Lucia Pifanelli, quando viene arrestata nel 1831, ha già scontato un anno di carcere per furti²⁶.

5. La recidiva è un aspetto costante dei reati di disonestà: nel corso degli anni troviamo vari procedimenti contro le medesime donne e più volte il reato contestato è di reiterata contravvenzione a precetto di ben vivere. Dalle considerazioni fatte si può desumere che per queste donne il reinserimento sociale, dopo aver scontato una condanna o anche solo dopo aver subito un procedimento penale, era una possibilità da escludere. La diffidenza e l'ostilità della gente,

il costante controllo della polizia e della Chiesa, erano pronti a materializzarsi in un nuovo arresto ad ogni minima insinuazione della voce pubblica. Inoltre, uscivano dal carcere più povere di quando vi erano entrate, specie se erano state condannate al pagamento delle spese processuali. A volte, tra la dimissione dal carcere e il nuovo arresto, o tra un arresto e l'altro, intercorrono solo poche settimane. La cattiva fama acquistata poteva diventare pretesto di dissapori con il vicinato. La donna disonesta è spesso perseguita per ingiurie, verbali e reali, con i vicini di casa, ma per lo più i procedimenti per ingiurie si concludevano con una pacificazione fra querelanti e querelati, altre volte erano addirittura archiviati perché ritenuti dai processanti di nessuna rilevanza penale. Nel caso di procedimento contro una donna disonesta, però, l'accusa di ingiuria assume una rilevanza maggiore. Il dare adito a schiamazzi in pubblico (e le ingiurie si scambiavano quasi sempre per strada) era ritenuto un ulteriore indizio di scandalosità e immoralità. Gertrude Cortoni di Montelupone, sottoposta a precetto di ben vivere, è colta in flagrante da Vicario Forense mentre ingiuria una donna. È immediatamente denunciata e inquisita per "spreto precetto" e ingiurie verbali²⁷.

Maria e Maddalena Pesciani, sorelle, sono definite rissose, scandalose, diffamatrici di donne disoneste, i vicini testimoniano che hanno ingiuriato anche il proprio parroco²⁸. Quando viene arrestata nel 1820, Teresa Molini ha già subito un processo per furto di broccoli, ingiurie e minacce ai danni di Michele Tartufoli²⁹. Oltre che con le parole ingiuriose, la donna disonesta dà segno della sua scostumatezza facendo uso di un linguaggio osceno e di bestemmie. Teresa Venturelli è denunciata dalla Curia Vescovile per "esecranda bestemmia" e per "vita la più disonesta"³⁰. I processanti chiedono ai testimoni di pronunciarsi non solo riguardo ai fatti, ma anche riguardo al turpiloquio delle inquisite: così nel processo contro Angela Lucarelli, o in quello contro Adriana Farroni, dove sono riportate le frasi irriverenti della donna³¹. Altro dato rilevante è la dedizione al vino di alcune delle donne sottoposte a procedimento per disonestà. Questo particolare della vita quotidiana non è stato riscontrato molto diffusamente, perciò non possiamo farne una caratteristica generale, ma è certo che nei casi in cui questo vizio era rilevato, esso pesava sul giudizio morale che veniva dato dell'inquisita. Marianna Scarponi, secondo la madre, "per un bicchiere di vino, come suol dirsi, si pone a trattare con uomini sospetti ed anche con i militari". Benedetta Cacciatori è dedita al vino come il marito, Maria Simonetti è ubriaca il giorno stesso dell'interrogatorio.

Non sempre purtroppo i verbali dei processi informano riguardo all'età delle imputate, ma i casi in cui essa è riportata coincidono nell'indicare che gran par-

te delle donne disoneste aveva un'età tra i 19 e i 30 anni, concentrata soprattutto tra i 19 e 25 anni. Dobbiamo tener presente però, che quando arrivavano in Tribunale queste donne avevano già alle spalle numerosi precetti di polizia o, per lo meno, delle ammonizioni canoniche: la vita disonesta, quindi, era già iniziata in età adolescenziale. Caterina Perfetti, inquisita nel 1838 insieme alla madre e alle sorelle per meretricio, ha 15 anni ed è già affetta da malattia venerea³². Le donne tra i 30 e i 40 anni continuano a tenere una condotta disonesta, ma per lo più troviamo casi di leonocinio e adulterio, destinati anch'essi a diminuire ulteriormente nel caso di donne ultra quarantenni. Queste considerazioni sull'età sono del tutto prevedibili; infatti, la giovane età delle donne di malaffare è un dato costante anche in periodi più recenti e in aree territoriali del tutto diverse.

Riguardo al grado di istruzione, si può affermare che quasi tutte le donne disoneste erano analfabete. Soltanto in rari casi, in fondo al verbale dell'interrogatorio troviamo la firma stentata della donna. Spesso le imputate ricordano in maniera confusa il numero e il contenuto dei precetti loro ingiunti, di cui non hanno preso visione direttamente, ma solo per averli sentiti leggere dall'ufficiale di polizia. Il dato dell'analfabetismo è comune anche ai testimoni, a conferma della considerazione che focolai di disonestà erano senz'altro i ceti più poveri. Anche la caratteristica della mancanza di istruzione è rintracciabile in altri luoghi: la relazione statistica del Soresina informa che nel 1860, a Milano, su 675 prostitute, 62 sapevano appena leggere, 118 sapevano appena leggere e assai stentatamente scrivere, 29 sapevano leggere con speditezza e scrivere calligraficamente e ben 466 non sapevano leggere né scrivere³³.

6. Le infezioni veneree colpivano le donne disoneste anche in giovane età con notevole frequenza: la vita disonesta e la malattia venerea erano fenomeni pressoché inseparabili. La malattia aveva diverse forme di manifestazione: si andava da quelle più gravi (sifilide) ad altre probabilmente meno gravi (irritazioni, piaghe) che però, data la scarsa conoscenza medica del tempo in materia, incutevano lo stesso grado di terrore delle prime. La malattia venerea, di qualunque genere e intensità fosse, era quasi demonizzata, considerata segno di massima degenerazione morale e fisica e indice di "efferato" abbandono alla dissolutezza. La facilità di diffusione e la difficoltà della terapia di tali infezioni contribuivano a creare nelle autorità pontificie la convinzione che la repressione e l'allontanamento dalla comunità delle portatrici di tale male fossero i migliori mezzi per sconfiggerlo, per cui l'affezione di mal venereo era una aggravante, oltre che, naturalmente, una più che esauriente dimostrazione del reato.

Nei primi anni della Restaurazione, l'autorità pontificia fece anche nel Maceratese il tentativo di sottoporre a trattamento sanitario le donne infette, mantenendo in attività l'*Ospedale delle Prostitute*³⁴, entrato in funzione durante il Regno Italico, nel quadro generale dell'impegno regolamentista e di controllo sanitario promosso dalla Francia di Napoleone. L'efficienza di tale *Ospedale*, però, lasciava molto a desiderare, soprattutto per la scarsità di fondi, ed in pratica l'attività terapeutica si risolveva in medicinali o cure molto superficiali nei casi di affezioni meno gravi. Ben presto (probabilmente intorno al 1820) il *Ricovero delle Prostitute*, chiamato anche *Cereria* dal nome dell'edificio in cui si trovava, viene chiuso e con esso cessa ogni tentativo di profilassi nei confronti della malattia. Da questo momento, le donne infette detenute nelle carceri locali vengono probabilmente curate nell'infermeria del carcere stesso, e questa è l'unica forma di controllo ancora esercitata sul male. Del resto, anche le donne mal vedevano il ricovero alla *Cereria*, fatto che comportava la pubblicità del proprio male e l'infamia della disonestà. Cercavano perciò di nascondere finché era possibile l'affezione, sottraendosi anche alle visite mediche periodiche³⁵. Il risultato globale era che le infezioni veneree imperversavano e raramente venivano curate, suscitando una fobia diffusa che dilagava più rapidamente del contadino stesso. Tutta la responsabilità del contagio era riservata alle donne dai costumi sessuali promiscui; l'altro soggetto del contatto sessuale, l'uomo, non veniva mai coinvolto e tanto meno sottoposto a controlli medici. Nei confronti di colui che sicuramente era un ulteriore veicolo di contagio c'era soltanto un'attenzione con fini terapeutici³⁶. Le autorità cittadine, con le loro invettive contro le donne "ammorbate", contribuivano alla diffusione di una paura non sempre proporzionata al pericolo.

La donna dalla vita immorale era di frequente malata, e altrettanto di frequente era incinta: nella vita di alcune, le gravidanze si susseguivano in una serie non sempre definita e il più delle volte si trattava di gravidanze illegittime. Lo stato di gravidanza era uno degli argomenti principali delle mormorazioni dei compaesani. I sospetti alimentati dalla voce pubblica provocavano la messa in moto del controllo poliziesco, in quanto solo una condotta disonesta poteva causare una gravidanza al di fuori di un legittimo matrimonio. Ci possono essere di sostegno alcuni esempi: l'ennesima gravidanza di Maria Nardi, di anni 39, più volte precettata dalla polizia, è denunciata da un carabiniere, che si è recato di persona dalla donna "avendo inteso vociferare per il Paese che la Precettata e la Sorvegliata Maria Nardi, detta la Fiastrina, fosse incinta per la settima volta"³⁷; in un procedimento per aborto contro ignoti il sospetto cade su Annunziata Pierandrei di Montesanto, di anni 24, "ritenuta per pubblica me-

retrice", poiché "la medesima era ritenuta gravida da ognuno all'epoca incirca dell'accaduto fatto"³⁸.

7. A completamento delle riflessioni sulle caratteristiche soggettive delle donne disoneste, vorremmo fare alcuni ulteriori cenni al lavoro che svolgevano e al loro ambito familiare. Ci siamo già potuti rendere conto dell'instabilità di entrambi questi fattori. Quando non erano richieste per i lavori nei campi, queste donne lavoravano come lavandaie, cucitrici, filatrici o "calzettaie", soprattutto per uomini soli e per i soldati, in particolare nella città di Macerata. Il fatto di frequentare case di uomini e caserme facilitava indubbiamente anche dei rapporti più intimi, immediatamente rilevati e denunciati alla voce pubblica. Spesso cercavano di recarsi in altre città in qualità di domestiche, ma poteva accadere che il parroco negasse l'attestato di buona condotta, in base ai trascorsi disonesti. Secondo quanto dice nella sua testimonianza la donna che la tiene a servizio, Lucia Pifanelli voleva recarsi dall'arciprete di Treia per chiedere "un certificato, con il quale poter andare a servire, onde guadagnarsi un pezzo di pane. Ve la portai difatti, e condottici da quell'arciprete la predetta Lucia gli richiese il detto certificato, ma quel sacerdote invece gli fece un attestato con il quale faceva conoscere essere essa invece una pubblica meretrice, e tenere una pessima condotta, quindi la cacciò via dicendole che volea mandarla a San Michele, ed a Civitavecchia carica di catene"³⁹. Quando le donne venivano assoggettate a precetto di esilio, se trovavano una famiglia presso cui andare a servire, per potervisi recare erano costrette a violare il precetto. Caterina Rotelli, di Montecosaro, ha contravvenuto al precetto di non tornare più in Ancona, sotto pena di sei mesi di carcere, "precetto per altro [dice la Rotelli] al quale io non ho potuto ubbidire, giacché per avere bisogno di che vivere, non possedendo alcuna cosa al mondo, mi è d'uopo procacciarmi il necessario sostentamento, col portarmi al servizio di cameriera, lo che mi è impossibile trovare in Montecosaro"⁴⁰. La precarietà della condizione sociale era aggravata dalla mancanza di un sostegno familiare. La donna disonesta quasi sempre era sola, con qualche figlio da nutrire o con una famiglia che viveva alle sue spalle, complice della sua condotta immorale. Nei casi esaminati, le donne sposate datesi alla disonestà, solo in alcuni casi avevano la compiacenza del marito convivente; in tutti gli altri casi, alcune erano state abbandonate, altre erano vedove, altre ancora avevano il loro uomo in carcere, o lontano in cerca di lavoro. La condanna del marito poteva aver avuto conseguenze gravissime sul nucleo familiare: Giuseppa Fornari, di anni 23, accusata di vita scandalosa e contravvenzione a precetto, dice che il marito sta scontando una condanna ed ha una

figlia di tre anni tutta a suo carico. È ridotta in miseria, poiché dopo la condanna del marito si è dovuta vendere tutto, compreso il letto, ed avrebbe voluto recarsi in Roma, per cercare di che vivere, ma le è stato negato il passaporto⁴¹. Solo in alcuni casi di disonestà per adulterio, com'è comprensibile del resto, troviamo episodi di violento disaccordo coniugale, con ingiurie reali e maltrattamenti; per il resto i mariti o non sanno o si disinteressano della condotta delle mogli.

Per quanto riguarda le donne nubili, moltissime sono orfane, alcune con alle spalle un'infanzia trascorsa in "conservatori" per orfani. Vivono solitamente in camere di affitto, sole o con altre donne. Così vivono anche le giovani che si sono allontanate, di loro spontanea volontà o costrette, dalla famiglia d'origine ricostruitasi, dopo la perdita del padre o della madre, con un nuovo matrimonio del genitore. Tutte quante sono vittime di quel fenomeno di disgregazione e dispersione familiare già individuato quale componente e *humus* sul quale prosperano i reati di disonestà. Quando le donne in questione vivono in famiglia, i genitori possono anche trarre vantaggio, se non lucro, dalla loro disonestà: quasi sempre questo ruolo è svolto dalla madre, mentre il padre, il più delle volte, lavora fuori e non si occupa delle figlie. Una sistemazione familiare poteva alleviare i problemi con la giustizia della donna con trascorsi di disonestà: l'eventualità di un matrimonio o il possibile ricongiungimento con il proprio marito potevano essere motivi di un trattamento più mite, prospettando la possibilità di una rieducazione interna ai meccanismi correzionali della famiglia. A proposito di Lucia Ercolani, meretrice tra le più affermate, l'ispettore Balestra suggerisce, tra l'altro: "Umile mio parere pertanto sarebbe quello di potere efficacemente trovarsi il modo di dover far riunire questa Donna col proprio Marito, onde allontanare ulteriori scandali, e titoli di reclamo, che dalli Ecclesiastici e probe Persone, potrebbero farsi anche in avvenire"⁴². Nel 1820 Giovanna Feminari è condannata a tre anni di carcere per contravvenzione a precetto. La condanna è confermata in appello, ma ad un certo punto si fa avanti un soldato, mai menzionato durante il processo, il quale afferma di voler sposare la donna. In vista di tal matrimonio la Feminari è dimessa dal carcere con la rinnovazione del precetto⁴³. Da notare che, nella prassi giudiziaria, un precetto ingiunto quando la donna era nubile, perdeva efficacia col passaggio allo stato coniugale.

8. Nel periodo di attività del *Ricovero delle Prostitute*, la polizia vi inviava quelle infette, unendo al motivo terapeutico l'intenzione punitiva. Quando le donne disoneste o i testimoni parlano del *Ricovero*, si esprimono in termini di

“detenzione”, di “conduzione forzata”. I documenti conservati in Archivio però sono molto lacunosi e non ci dicono se a stabilire la durata dell’internamento erano i sanitari o la polizia e con quale tipo di disposizioni venivano dimesse. Le misure correzionali applicate dalla polizia erano il precetto politico e l’ammonizione. Questa ultima era per lo più verbale e solo raramente era accompagnata da misure punitive. Largamente più usato era il precetto. Secondo il *Regolamento* del 1850, esso doveva avere un oggetto determinato e consisteva in tutta una serie di obblighi e divieti aventi la funzione di riportare la condotta del precettato sulla retta via.

Prima del 1850, la pena nei precetti di polizia arrivava anche a cinque anni di detenzione, e fu forse per porre un freno alla sproporzione tra pena comminata e comportamento censurato che il *Regolamento di polizia* di quell’anno statui che “la qualità della pena comminata nei precetti al contravventore non può essere maggiore della detenzione per 1 anno” (art. 230). Nonostante la pesantezza delle condanne, i precetti di polizia lasciano molti dubbi sulla loro reale efficacia preventiva. Nelle contravvenzioni la recidività è altissima, anche perché la capillarità dei divieti imposti, quale il divieto di uscire di casa la notte, di trattare con uomini “a mal fine”, di riceverli in casa, rendeva quasi impossibile l’osservanza integrale del precetto. L’alto numero di contravvenzioni e la durezza della pena comminata paralizzavano la puntuale e rigorosa esecuzione di tali misure. I precetti si susseguivano in modo paradossale: nell’arco di un anno una donna poteva essere precettata anche tre o quattro volte, senza che fosse rispettato alcun criterio di gradualità quantitativa della pena comminata. Nel 1818 Maria Fratini è precettata con la minaccia di cinque anni di carcere; nel 1819 è assoggettata ad altri due precetti, che però riducono la pena minacciata, e, quando nel 1820 viene processata e condannata, i giudici affermano che la pena non può superare un anno di carcere, secondo quanto comminato nell’ultimo precetto⁴⁴. In tal modo, questa misura si svuotava di ogni capacità deterrente e si prestava ad un uso arbitrario o irregolare. In alcuni procedimenti i processanti lamentavano la mancanza, negli atti, della copia del precetto ingiunto, mancanza che lo rendeva invalido. Addirittura poteva capitare che i testimoni alla cui presenza doveva essere ingiunto il precetto, non avessero neanche visto le precettate, come nel caso dell’ingiunzione fatta nel 1818 a Teresa Fornari e Rosa Prospero sua madre⁴⁵. La reiterazione dei precetti e la prassi adottata dai Tribunali di tollerare la prima contravvenzione, sono indici di una latente tolleranza verso i comportamenti immorali, che venivano tenuti sotto stretta vigilanza fin dai primi segni di manifestazione, ma venivano perseguiti penalmente solo quando diventavano di dominio pubblico. Affermazione che

può sembrare contraddittoria, ma solo in apparenza, poiché in questo periodo tolleranza e sorveglianza di polizia sono le facce di una stessa medaglia, ossia della volontà politica di tenere sotto controllo forme di deviazione insopprimibili, in uno Stato che ufficialmente preferisce ignorarle.

Nella fase più tarda dello Stato Pontificio, i precetti di polizia si fanno più contenuti nel numero e nell’entità della pena prevista, mentre quelli ingiunti del Tribunale prevedono quasi sempre una comminatoria-tipo di cinque anni di carcere. Segno, tutto ciò, di una maggiore sobrietà nell’espletamento dell’attività politico-giudiziaria che ora colpisce solo le manifestazioni più gravi del reato di “disonestà”, soprattutto il lenocinio, nel quadro di un generale cedimento del controllo diffuso sul comportamento sessuale. Strumento della vigilanza di polizia erano anche gli *Elenchi delle Precettate*: le donne iscritte in questi elenchi venivano periodicamente sorvegliate, come apprendiamo dal caso di Giovanna Feminari, colta in flagrante con un uomo nella propria casa, durante il consueto giro di ispezione dei carabinieri, che visitavano le donne indicate nell’*Elenco*⁴⁶. Finché era in funzione il *Ricovero delle Prostitute*, la polizia disponeva sicuramente anche degli *Elenchi delle Meretrici*, come informa l’ispettore Balestra nel corso di alcuni processi del 1820, ma di questi *Elenchi* già in quell’anno non si trova alcuna traccia.

9. Un ruolo fondamentale nel controllo della disonestà era svolto dalla struttura ecclesiastica, diffusa sul territorio tramite le parrocchie. Questo tipo di vigilanza era ancor più penetrante di quella poliziesca; era presente in ogni luogo, in ogni momento, anche più intimo, della vita quotidiana dell’individuo. L’autorità statale poteva intervenire solo al momento dell’infrangimento della regola giuridica, o, al massimo, della messa in pericolo del valore tutelato, ma la religione disponendo del dominio delle anime, e poteva insinuarsi fin dentro le coscienze dei fedeli, modellando dal pulpito e dal confessionale la vita privata e sociale di ciascuno.

Gli uomini della Chiesa dell’Ottocento si scagliavano in toni accesi contro la donna disonesta, a difesa dei fondamentali valori della religione, del rispetto per la famiglia e per l’ordine naturale stabilito da Dio.

Nella maggior parte dei casi, erano proprio i rapporti del parroco a provocare l’inizio delle indagini di polizia giudiziaria, rapporti che si ripetevano con notevole insistenza fino ad ottenere la condanna della donna. L’intento di questi rapporti era arrivare all’allontanamento delle “sfacciate meretrici” dalla comunità, poiché le loro azioni erano “stimolanti la gioventù a fare del male” a “discredito della nostra Santa Religione”. I religiosi non esitavano ad invo-

care pene feroci, che fossero di esempio a chi intendesse mettersi sulla stessa strada. I reclami dei curati non colpivano solo le meretrici, ma tutte le donne che non si conformavano al modello stabilito; perciò erano segno di disonestà il mancato rispetto del precetto pasquale, le bestemmie, il disprezzo dimostrato verso i rimproveri del parroco stesso. Curati e vescovi svolgevano la funzione di pubblica denuncia del mal costume in modo zelante e preciso nell'indicazione di prove e testimoni. Nell'atto di denuncia di una tresca illecita, il parroco Erminio Onori di San Ginesio espone: "Mi era nota per diversi reclami la pratica scandalosa che si teneva da Pasquale Sancicca fu Eleuterio (coniugato) ed Angela Lucarelli dimoranti sotto questa Parrocchia, per cui venivano questi tenuti sotto sorveglianza dietro le Canoniche Ammonizioni fatte al Sancicca e dietro repulsa della Lucarelli di presentarsi all'invito del parroco. Avendo poi ieri 28 corrente saputo che costoro per fini indiretti e cattivi eransi racchiusi in un sotterraneo ad uso di stalla [...] credetti chiamare la forza pubblica, e farli restringere in carcere onde procedere contro i medesimi anche per la vita disonesta in antecedenza tenuta. Su ciò mi riserbo darne le opportune prove"⁴⁷. Ai fini processuali, i parroci avevano il compito di certificare la buona condotta dell'inquisita, e, nel caso, anche delle testimoni. L'attestato del parroco aveva valore probatorio della condotta disonesta e poteva supplire alla mancanza di prove inconfutabili. Tali certificati erano necessari, inoltre, per il rilascio di documenti personali ed erano influenti anche per ottenere trattamenti particolari durante l'espiazione della pena, come, ad esempio, la dimissione dal carcere per provvedere al mantenimento dei figli. I certificati del parroco, infatti, non si limitavano ad attestare la qualità della condotta di vita, ma davano qualsiasi tipo di informazione richiesta, riguardante, nel complesso, la condizione sociale, economica e familiare della donna⁴⁸.

L'attività degli uomini di Chiesa non si limitava ai reclami alle autorità secolari o al rilascio di attestati su richiesta. La struttura ecclesiastica aveva strumenti propri per perseguire la disonestà, del tutto autonomi da quelli laici. Lo strumento più diffuso era l'ammonizione canonica, che veniva ingiunta personalmente e verbalmente dal curato, allorché questi ravvisava in qualche parrocchiana una propensione alla scostumatezza. Sappiamo, in generale, che con queste ammonizioni la donna veniva "consigliata" a vivere bene, ma non conosciamo di preciso il loro contenuto: sarebbe interessante, ad esempio, sapere se contenessero qualche forma di penitenza. Della ammonizione canonica, conosciamo solo gli effetti esteriori, come la notevole influenza esercitata nel giudizio sulla colpevolezza della imputata, quale segnale di perseveranza nel crimine. La curia vescovile era in potere di ingiungere precetti, la cui trasgressione

poteva avere conseguenze penali, così come era in potere di ordinare l'arresto della donna che trasgrediva. Le curie reclamavano il loro diritto ad essere informate sollecitamente su ogni caso di disonestà, e ogni volta si verificasse la presenza di una donna di malaffare nel loro territorio, segno questo dell'interesse ad avere un controllo diretto sul fenomeno⁴⁹. Oltre i consueti precetti di ben vivere, la curia, o il vicariato foraneo nelle sedi locali, ingiungevano un tipo specifico di precetto, quello "de tuto partu", ossia il precetto a conservare il figlio nascituro: in questo modo anche la maternità della donna veniva messa sotto controllo. Alla precettata si ordinava di astenersi da ogni tipo di lavoro o pratiche che potessero favorire l'aborto e di custodire e allevare la prole fino a nuovo ordine della curia, sotto pena di misure stabilite ad arbitrio delle massime autorità⁵⁰. La parrocchia e la curia erano le prime istituzioni cui si indirizzavano i reclami dei cittadini e ad esse ricorrevano i mariti che non riuscivano a correggere le mogli ribelli e adultere. Le misure prese dall'ordinamento ecclesiastico hanno molto peso quando il fatto passa nelle mani della polizia e della magistratura, così come una rimostranza ecclesiastica è sufficiente per procedere all'arresto della donna. Non poche volte governatori e vice governatori si lasciano coinvolgere nel clima infuocato della comunità che ruota intorno alla parrocchia, e la delegazione apostolica stessa è costretta a chiedere ulteriori esami per ovviare alla superficialità delle accuse e verificare con maggiore certezza le circostanze di reato e la colpevolezza dell'imputato. Quanto all'autonoma incidenza delle misure di cui sopra sulla realtà concreta, possiamo sapere ben poco. Le donne disoneste esaminate non tenevano in grande considerazione i richiami e le ammonizioni canoniche, ma occorre tener presente che queste donne, seppur giovani, avevano già alle spalle precedenti penali e precetti vari. Nulla sappiamo di quella disonestà che non giungeva ad essere assoggettata ai meccanismi del controllo statale e che, di certo, trovava nella istituzione religiosa il momento della sanzione morale e sociale.

A tutela della sacralità del focolare domestico, il sacerdote interveniva anche nelle discordie familiari, in particolare quando si trattava di salvare la stabilità di un matrimonio. Il primo mezzo per far rientrare nei ranghi la donna adultera e disonesta, era l'esercizio da parte del marito dello *jus corrigendi*, istituto non codificato, ma sostanzialmente accettato, se non condiviso, dall'ideologia e dalla dottrina dell'800. La correzione maritale quindi è un diritto in più, spettante al marito sulla moglie, connaturale al matrimonio stesso. Il rifiuto della moglie di subire l'esercizio di questo diritto di correzione, è segno di insubordinazione e cattive qualità.

Nel caso di Maria Calabresi, di anni 23, querelata per adulterio dal marito

28enne, il querelante dice: “Mi limitai a richiamarla al dovere e perché mi era d'uopo conoscere, che nulla apprezzava le mie esortazioni, discesi persino 4 mesi circa addietro di darle qualche percossa a semplice correzione ed in quella circostanza maggiormente mi convinsi del di lei malanimo verso di me, mentre non solo fece in tal atto dello strepito, ma persino giunse a minacciarmi la vita con un paio di forbici alla mano, colle quali mi stese un colpo e mi ferì”. All'istruttore il Finucci, marito della Calabresi, dice di aver esposto querela per non aver potuto ricondurre al “buon sentiero” la moglie, né con le maritali ammonizioni, né con quelle fattele praticare da autorevoli e zelanti sacerdoti. Per inciso, possiamo notare anche qui una progressione consequenziale nel ricorso alle autorità: l'insuccesso dell'autorità maritale provoca il ricorso a quella religiosa, la cui infruttuosità provoca a sua volta l'uso degli strumenti giudiziari secolari. Lo *jus corrigendi* del marito era ritenuto naturale e necessario, tanto da diventare, oltre che un diritto, un dovere in capo al marito. Al fine di frenare la disonestà di Benedetta Cacciatori, il Tribunale aveva ingiunto un precetto anche al marito, “al quale si faceva pure l'altro [precetto] d'invigilare sulla condotta della moglie e di non permetterle cose disoneste, sotto le pene di arbitrio del Tribunale”. Il difensore della Cacciatori, nell'iniziare l'arringa, premette che “trattasi di una donna maritata, che dipende dalla volontà e contegno che o gli stabilisce o gli permette il marito”⁵¹. In realtà, per ciò che riguarda i reati di disonestà, i mariti, tenuti lontani dal lavoro o da una condanna, non avevano alcun controllo sulla condotta delle mogli e, quando non erano consenzienti al loro mal costume, l'unico freno efficace cui potessero ricorrere era proprio la querela presso il Tribunale. Quasi tutte le querele in questione vengono ritirate e raramente si arriva alla condanna. Si chiede alla giustizia secolare non l'applicazione della legge nella sua funzione repressiva e punitiva, ma un intervento che ripristini l'ordine violato in base al principio comune dell'autorità. È opportuno forse ricordare che, all'interno del contratto matrimoniale, alla donna non era riconosciuto il diritto di querela per il comportamento adultero del marito.

10. Abbiamo analizzato nelle pagine precedenti le varie forme di controllo esercitato sulla disonestà della donna e i relativi strumenti di esercizio. Con l'ingresso nel campo dell'attività giurisdizionale, si attua concretamente la criminalizzazione del comportamento deviante, sempre nell'ottica del controllo politico istituzionale. Dalla sorveglianza poliziesca e religiosa, tendente a restringere entro solidi confini la pericolosità delle condotte immorali e insubordinate, si passa alla repressione penale di tali condotte, sulla base dell'avvenuta vio-

lazione di un ordine stabilito e della lesione di valori tutelati. Duplice è la risposta che si chiede alla struttura giudiziaria: da una parte, si chiede di punire la volontà criminale, la “sfrontatezza” della donna disonesta, onde neutralizzarne il “malesempio”; dall'altra si chiede di ristabilire l'ordine turbato, all'interno della famiglia o della comunità, mediante un provvedimento coercitivo che obblighi la donna al rispetto delle regole o attraverso l'allontanamento dalla società dell'elemento perturbatore. Abbiamo già rilevato, in una prima fase della Restaurazione, un controllo politico più accentuato sulla disonestà, attestato da una più diffusa attività di polizia e dall'esistenza di strutture quali il *Ricovero delle Prostitute*. Lo stesso discorso si può fare per l'opera di criminalizzazione mediante la repressione penale: il disordine morale e sociale provocato dal cambio di regime, le pessime condizioni igieniche dovute all'indigenza ed al passaggio degli eserciti, facevano sentire l'esigenza di un “repulisti” che colpiva particolarmente le donne dai facili costumi. Soprattutto nei piccoli centri, con pochi abitanti, la presenza di donne disoneste ostacolava l'opera di ricostruzione e di risanamento morale tentata dal regime pontificio. Sintomatico è il processo contro Custodia Scoccitto, nel 1822. La giovane, di 17 anni, è la principale imputata di un procedimento contro quattro meretrici, accusate di condurre a Monte San Giusto “una vita incorreggibile, con danno perniciosissimo” al costume della gente. La Scoccitto è accusata dai testimoni, ma soprattutto dalla voce pubblica, di condurre vita disonesta, di sodomia⁵² e di morbo venereo. In seguito alla relazione del vice governatore del paese, vengono ascoltati 304 testimoni, si eseguono perizie mediche sulle donne e, nonostante l'appassionata e dettagliata arringa del difensore Manardi, la pubblica accusa, definendo “materiam fetidam, detestabilem, pessimam, infamem, turpem, horrendam, nefandam, enormem” il fatto in questione, chiede la carcerazione a vita per la Scoccitto e per la sua manutengola, invocando la “lex jurea de adultteriis”. La giovane è condannata ad anni dieci di carcere in prima istanza, ridotti a sette in appello⁵³. Parte delle imputazioni non avevano alcuna rispondenza legale, come il titolo di “morbo venereo”, ma la faticosa delle prove, la sicurezza dimostrata dai giudici nel condannare e la durezza della pena, non lasciano dubbi sulla funzione esemplare e deterrente attribuita a questo caso.

In mancanza di una chiara regolamentazione legislativa dei compiti e dei limiti dell'uso degli strumenti giudiziari e processuali in materia di disonestà, era notevole il rischio di arbitri e forzature funzionali ad esigenze di natura estranea alla ricerca della giustizia, soprattutto nella fase processuale dell'istruzione probatoria. Già nel 1820 la Segreteria di Stato dovette intervenire per chiarire la situazione. Nel verbale di un processo di quell'anno, infatti, nella difesa del-

l'avvocato Musitelli si legge: "Dispone il Supremo Regnante col Dispaccio della Segreteria di Stato 2 febr. 1820 che i tribunati criminali avvertano, nei loro Giudizi, che la contravvenzione [al precetto] sia legalmente provata, e che sia dal pari provato il mal costume, e lo scandalo della Precettata, e con successivo Dispaccio del 19 stesso mese, limitando la antecedente generica ordinanza prescrive che ora si prendano di mira quelle che fra le meretrici sono le più sfrontate e che siano ammorbate, non omettendo frattanto le dovute ammonizioni e corrispondenti precetti per altro, onde averne ragione a suo tempo"⁵⁴. Dai dati rilevati, però, non risulta che in questa fase tali disposizioni fossero osservate dagli organi giudiziari, che colpivano sicuramente le meretrici sfrontate e ammorbate, ma anche le donne scandalose di cui pure non fosse provata legalmente la vita di prostituta. Dal 1830 in poi, l'attenzione dei Tribunali si incentra sugli adulteri e sul lenocinio. In base all'art. 184 del *Regolamento sui delitti e sulle pene* vengono perseguiti i casi più notori di mal costume, ma notiamo che questi procedimenti iniziati, come di rito, su denuncia del parroco o della voce pubblica, si chiudono ora più di frequente con una assoluzione che con la condanna. Si è verificato un restringimento del campo d'azione della giustizia penale, concentrando le forze nella repressione degli attacchi diretti al fondamentale valore dell'ordine familiare. Riguardo ai diversi livelli della struttura giudiziaria, si può notare una crescente attenzione per la legalità, man mano che si sale la scala dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Se, come abbiamo visto, i governatori sono facilmente influenzati da "forti reclami" della gerarchia ecclesiastica e dei cittadini più autorevoli, il tribunale criminale invita sovente il giudice inferiore a riesaminare il caso e le prove prodotte, anche se poi non di rado cade negli stessi errori. Il giudice di appello ha toni più moderati, tende a ridurre le pene manifestatamente eccessive, rileva in alcuni casi l'arbitraria interferenza tra ordine religioso ed ordine secolare, affermando, ad esempio, che non si può basare una condanna sui soli rapporti delle autorità ecclesiastiche, se non si hanno altri fatti probanti. Le testimonianze e le deposizioni che le fonti giudiziarie ci offrono vanno esaminate tenendo presente che ciò che è giunto fino a noi è quanto di esse ha verbalizzato l'estensore. Sono fonti indirette, che in più di una occasione lasciano apparire probabili infedeltà alla viva voce di chi parlava. Dobbiamo attentamente valutare la versione documentata dello svolgimento del processo, a causa di affermazioni dei processanti stessi riguardo alla posizione giuridica della donna disonesta e alla totale assenza, nella loro mentalità, della presunzione di innocenza dell'inquisita. Non si può non rilevare, dai toni e dalle affermazioni contenute nelle relazioni e nei carteggi fra i vari uffici, la sensazione di una diffidenza diffusa, che

a volte diventa aperta ostilità, verso l'imputata. Ciò era certamente dovuto alla pericolosità che si attribuiva alla disonestà, ma era anche il frutto di pregiudizi negativi sulla donna, con particolare riguardo al suo rapporto con l'istituzione e la giustizia. Della donna, infatti, "i documenti istituzionali ci offrono uno stereotipo negativo. Il notaio, l'inquisitore o il medico vedono i racconti delle donne ed i fenomeni che le riguardano con la lente deformante della misoginia. Questa misoginia va dalla sfiducia nelle capacità delle donne al sospetto di una loro volontà distruttrice"⁵⁵. In effetti, persino la cultura e la dottrina giuridica del tempo si lasciano ancora tentare da una concezione che ritiene la donna insensibile agli alti valori della giustizia, incapace di comprendere lo spirito della legge, carente d'intelletto e spiccatamente tendente all'inganno e alla menzogna⁵⁶. Ma se queste valutazioni negative di ordine generale possono essere superate mediante l'uso della ragione, quando si tratta di donne disoneste o meretrici non si esita a definire ancora valide vere e proprie forme di incapacità processuali. Se la donna di dubbia moralità non ha il diritto di esporre querela per stupro, la meretrice, priva della pubblica stima, è ritenuta inidonea alla testimonianza nei giudizi, per la sua consolidata tendenza alla corruzione⁵⁷.

La legge penale ufficialmente non fa alcuna discriminazione né per la donna dai buoni costumi, né per quella disonesta, come possiamo notare anche dall'art. 243 del *Regolamento di Procedura Criminale* del 1831, ma nella pratica giudiziaria sia i processanti che gli stessi difensori sono fermamente convinti della scarsa credibilità rispettivamente delle imputate e delle testimoni, siano esse oneste o disoneste.

11. Nei reati in questione, a parte il raro caso della flagranza, l'unico tipo di strumento probatorio suscettibile di diventare prova piena era la testimonianza. Le testimonianze stesse, peraltro, raramente erano oculari, bensì, il più delle volte, "de relato", ossia riferenti fatti che non si sono visti personalmente, ma di cui si è avuta notizia da altre persone. Poiché nessun testimone confermava pienamente il fatto contestato, si rendeva necessaria l'audizione di un numero molto elevato di persone, in modo da ottenere così una sufficiente concordanza di deposizioni sulle circostanze del delitto. Più che sul fatto specifico però, che a volte era solo un pretesto per procedere all'arresto della donna disonesta, il testimone era chiamato ad esprimersi sulle qualità morali, sulla condotta dell'imputata e su che cosa a tal riguardo diceva la pubblica fama. Interi processi si basano sulle deposizioni testimoniali per pubblica voce. Nella causa contro Giovanna Farroni, le frasi puntualmente ricorrenti nei testimoni sono: "Fatti osceni non ne ho veduti, sebbene si parla che essa continuamente ne facesse";

“Nulla di positivo posso dire, e solo m’è dato poter deporre, che pubblicamente si dice, che sia una donna di pessima condotta, e che faceva entrare di notte e di giorno uomini in sua casa a mal fine con scandalo del vicinato”; “Sento peraltro parlare pubblicamente che essa sia di pessima condotta sul punto di onestà, e però ha un cattivo nome, ma io mai mi sono trovata presente ad alcun fatto osceno e scandaloso”⁵⁸. Le persone chiamate a testimoniare, su iniziativa autonoma dell’ufficio e dietro indicazione dei denunciati, erano quasi sempre i vicini di casa della accusata, che meglio potevano controllarne il comportamento quotidiano. Nonostante le perplessità e i pareri negativi sull’idoneità a testimoniare della donna, era inevitabile che la maggior parte dei testimoni fossero proprio le donne, che restavano in casa più tempo degli uomini e si passavano l’una con l’altra i commenti sui fatti del paese. Donne, fra l’altro, il più delle volte non proprio ineccepibili e certamente non prive d’animosità, bensì coinvolte nelle liti ingiuriose e calunniose con le altre comari e con la stessa imputata⁵⁹. Riguardo alle circostanze di fatto del reato, abbiamo notato che le donne hanno una conoscenza quasi esclusiva della disonestà consumata in casa, o nell’ambito del rione, come, ad esempio, il meretricio nella propria casa, mentre gli uomini testimoniano sui fatti della vita cittadina e notturna. Molta discrezione veniva usata nel chiamare a testimoniare o all’interrogatorio i soggetti di sesso maschile coinvolti nella disonestà dell’imputata, anche quando potevano a buon diritto essere sospettati di correttezza nel delitto. Così, nel caso di Custodia Scoccitto, l’uomo da lei indicato quale istigatore alla sodomia e causa delle sue affezioni veneree, è rilasciato solo sulla base delle di lui negative. Michele Bordo, accusato di tentato stupro, ottiene di essere ascoltato dai giudici senza essere arrestato. Un tal Moretti sospetto di aver ingannato la precettata Teresa Berti con la promessa di matrimonio, rendendola anche incinta, viene ascoltato solo in una fase avanzata del processo e “con la solita discretiva”.

Quasi tutto l’interrogatorio del testimone “de relato” si basa sul riferimento della “voce pubblica”: in effetti questa, oltre ad essere ritenuta una fondata notizia di reato, aveva anche indiscusso valore probatorio della disonestà⁶⁰. Una tale rilevanza della pubblica fama è del tutto conforme allo spirito del processo inquisitorio dove l’accusa segreta era uno dei capisaldi e alla pubblica opinione era attribuito l’incisivo ruolo di sanzione popolare nei confronti delle condotte individuali, a seconda dell’“unanime consenso dei cittadini”. La “fama” era senz’altro un efficace strumento di controllo della moralità e in particolare dei comportamenti sessuali: nella cittadina o nel piccolo paese l’eccessivo movimento di uomini in case di donne e tutta una serie di caratteristiche comportamentali minime, ma significative ai fini del giudizio di conformità o meno

al modo di vivere giudicato onesto, potevano anche sfuggire agli organi di controllo politici, ma non certo agli occhi e agli orecchi della comunità. L’“insistenza” della voce pubblica, “che rare volte mentisce”⁶¹, è il mezzo di prova con funzione di chiusura del sistema probatorio costruito nel corso del processo, è espressione del generale e pubblico convincimento circa la colpevolezza dell’imputata. Connaturale al processo inquisitorio e tipico delle cause per disonestà era l’uso della prova indiziaria. Come afferma il Giuliani, fondando il giudizio sulla “certezza morale” dei giudici, formatasi in base alle prove e agli indizi⁶², la legge, “vedendo l’impossibilità di assoggettare a norme legali la cosiddetta prova indiziaria, ne ha abbandonato il calcolo e la valutazione alla religione dei giudicanti”⁶³. In tema di vita disonesta, dove ciò che si vuol reprimere consiste in un comportamento criminoso continuato, l’indizio è un elemento molto indicativo e i processanti lo considerano di fondamentale importanza.

Indizi di mal costume erano ritenuti quegli aspetti caratteriali già analizzati in sede di esame del tipo d’autore, quali la litigiosità, la dedizione al vino, il linguaggio osceno, le infezioni veneree, le gravidanze illegittime, etc. Di fatto, la donna disonesta dava necessariamente luogo a comportamenti sospetti, dai quali l’esperienza insegnava a desumere l’indizio di disonestà, ma spesso l’uso di un tale mezzo probatorio provocava la criminalizzazione di comportamenti del tutto indipendenti dalla condotta di vita disonesta. Caso limite può essere considerata l’ispezione corporale su due donne accusate di meretricio, per verificare la sussistenza di deflorazione, ritenuta di per sé prova di prostituzione⁶⁴. Di fronte all’“edificio fiscale” costruito nella fase inquisitoria, le affermazioni o le negazioni dell’imputata non hanno alcun valore. Colpita dalla pubblica diffamazione già prima di fare ingresso nel processo, la donna disonesta è ritenuta colpevole sulla base della voce pubblica e degli indizi, e la sua versione dei fatti non è rilevante. Se conferma il fatto specifico contestabile, la sua ammissione diventa una piena confessione di disonestà; se invece lo nega, viene ripetutamente invitata a desistere dalla menzogna e ad arrendersi di fronte alla forza probatoria della cattiva fama e delle testimonianze. Ben consapevoli di questa situazione, le donne inquisite raramente negano con convinzione, il più delle volte cercano di addurre scusanti alla contravvenzione ammessa, puntando su una probabile mitezza della pena. La condanna infatti non suscita quasi mai sorpresa, le donne disoneste più incallite ostentano disprezzo e non temono il carcere. Dato comune nelle deposizioni delle inquisite è il tentativo di attribuire le accuse dei testimoni al “malanimo” della gente nei loro confronti, a dissapori del passato, a rivalità paesane. In effetti non sempre avevano torto, ma

i processanti non mettevano mai in dubbio la veridicità di una testimonianza a carico dell'imputata, mentre più facilmente dubitavano di quelle a favore. Di nessuna efficacia era la difesa personale della donna, sempre affidata, eccetto rari casi, al "Priore de' Poveri", ossia al difensore d'ufficio.

Nel quadro del sistema processuale inquisitorio, la difesa era, in pratica, una formalità, indispensabile per il regolare svolgimento del processo, ma che poco incideva sul giudizio finale. Negli stessi carteggi fra processanti, troviamo frasi indicative quali: "Si pubblichì il processo. Si dia all'avvocato Castellani per farci due righe e poi deciderlo lunedì al più presto"⁶⁵. Il fine primario della "difesa sociale" fa passare in secondo piano la tutela dell'individuo e degli strumenti per garantirla. Inoltre, mancando la possibilità di riscuotere dalle inquisite una parcella soddisfacente, il "Priore de' Poveri" quasi mai si impegnava a fondo nell'incarico, come ci fa intendere il priore Zocchi nella difesa per le sorelle Birrozzi, dicendo: "Se le finanze delle disgraziate giovani lo avessero permesso si sarebbe potuto anche legalmente provare qualche cosa a carico degli altri testimoni"⁶⁶. Il contenuto di alcune difese più curate e articolate è stato di grande aiuto nella ricostruzione della natura giuridica e dei riferimenti legislativi circa il reato di vita disonesta. Erano i difensori, infatti, che suggerivano un "distinguo" tra vita disonesta e prostituzione, che insistevano sulla necessità di provare l'estremo del pubblico scandalo, che evidenziavano la confusione e le contraddizioni regnanti in sede di regolazione giuridica della vita disonesta e che denunciavano le irregolarità verificatesi nell'ingiunzione dei precetti. D'altro canto, le esigenze di difesa imponevano di contestare in qualche modo le prove addotte dal Fisco, e ovviamente il mezzo più usato era il tentativo di svilire l'immagine del testimone, che abbiamo già visto essere quasi sempre di sesso femminile. Leggiamo perciò nelle difese bordate feroci contro il "gentil sesso", da sempre escluso dai popoli civili dall'accusa e dalla testimonianza. L'avvocato Musitelli nega la credibilità delle testimoni, "poche donne vili, diffamate, sorvegliate dalla polizia e riputate di niuna considerazione dall'intera società"⁶⁷. Per Castellani, "è stata cosa mai sempre difficile all'uomo il conoscere la precisione, le circostanze e la verità dei fatti dalla bocca del sesso imbelite. Sembra questo un composto inconcepibile nelle sue tendenze e nelle sue sensazioni, poiché dominato continuamente da passioni impercettibili e contraddittorie"⁶⁸.

12. La codificazione del 1831 non aveva per nulla sciolto lo spinoso e intricato nodo della qualificazione giuridica e delle eventuali condanne, nodo che il reato di disonestà aveva sempre posto e tuttora poneva. Molte sentenze continuavano ad essere emesse ed a condannare senza rispettare le nuove disposizio-

ni, al di fuori della legalità. L'impugnazione in appello avveniva soltanto in caso di condanne molto gravi; spesso, infatti, le condannate vi rinunciavano, probabilmente anche per l'impossibilità di sostenere ulteriori spese processuali e di difesa. Oltre a ridimensionare le condanne di primo grado manifestamente sproporzionate al delitto, usando una maggiore scrupolosità nella valutazione del fatto e delle prove, a volte il Tribunale di Appello giungeva a ribaltare completamente la sentenza di primo grado, fino ad assolvere l'imputata che era stata condannata. Il più delle volte, però, in appello le sentenze di primo grado vengono confermate.

Per quel che riguarda l'applicazione della pena, prima del 1831 si usavano dunque le indicazioni del precetto di polizia o addirittura, come si è visto, di quello della curia vescovile. Anche dopo la pubblicazione del *Regolamento* più volte citato continuavano però ad essere applicate le pene dei precetti. Lo stesso Giuliani giustifica questa prassi perché la funzione deterrente "si ottiene quando essi [i precettati] subiscono una pena maggiore di quella in cui incorrerebbero per lo stesso fatto gli altri cittadini".

Nel corso di quella che abbiamo individuato quale prima fase della Restaurazione, i giudici ricorrono in alcuni casi alla forza punitiva dell'"infamia", che, attraverso "la lesione dell'onore e della reputazione" del soggetto, esprime quella che è "la sanzione ignominiosa". L'ignominia della disonestà, o, più chiaramente, la qualificazione di infame della meretrice, era forse la specie di infamia più sentita a livello popolare e più dura a scomparire. Ancora nel 1827, Teresa e Niccola Domizi, insieme alla loro madre, ree di vita scandalosa e lenocinio, vengono condannate alla pubblica ed infamante girovagazione per la città, con iscrizione pure infamante, dopo di che sono dimesse con rinnovazione di precetto. L'irrogazione di queste pene colpiva con l'ignominia la donna disonesta, la infangava agli occhi di tutto il paese con un marchio indelebile: non c'era sicuramente nessun effetto correzionale, ma il terrore che incuteva una pena infamante era di gran lunga superiore a quello che poteva nascere dalla minaccia del carcere e dell'esilio. Abborrite da tutta la dottrina del tempo e bandite dai Codici in via di formazione, le pene infamanti erano una scoria del passato, un residuo dell'antico regime, di cui lo Stato Pontificio si liberò definitivamente solo con le riforme legislative gregoriane.

Nel 1816, due donne vengono precettate a vivere onestamente, pena la pubblica frusta: si paventa il pericolo dell'infamia in aggiunta alla minaccia dell'afflizione del corpo. È probabile che le pene corporali venissero irrogate in segreto, anche se non abbiamo sufficienti elementi per conoscere le dimensioni di queste pratiche punitive. Nel 1822, nel procedimento contro Anna Cherubi-

ni di Treia, il vescovo esprime con fermezza il suo desiderio che la donna “venga severamente castigata”, consigliando di farle infliggere, “per ora segretamente”, il supplizio del cavallo, strumento di tortura usato anche come pena, meglio conosciuto col nome di *equuleus* o *cavalletto*⁶⁹. Non sappiamo se il “castigo” suddetto venisse inflitto o meno, ma l’assoluzione della donna da parte del Tribunale può essere forse intesa quale risposta negativa. Il tono sicuro e imperioso del vescovo, comunque, ci mostra che la curia ecclesiastica era ancora legata a metodi di repressione strettamente inquisitori che da sempre avevano la funzione di terrorizzare le coscienze, mentre la giustizia laica era più cauta nell’uso delle afflizioni corporali e infamanti, utilizzate come minaccia ma raramente eseguite. Dal 1831 in poi, non troviamo più alcun riferimento a pene corporali o infamanti. La pena che meglio rispondeva all’intento di escludere dalla società la donna disonesta era sicuramente la sua reclusione in carcere. La detenzione veniva inflitta solo in seguito a reiterate contravvenzioni a precetti; negli altri casi, anche se veniva accettata la colpevolezza della donna, si riteneva punizione sufficiente la carcerazione da essa subita nel corso del processo e si procedeva alla sua dimissione con l’ingiunzione del precetto di ben vivere. La durata della pena detentiva per il reato di vita disonesta e scandalosa va, in generale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre. Solo in casi particolarmente gravi si irrogano pene più pesanti, oppure nei reati di adulterio e lenocinio. In effetti, però, le donne che subivano queste pene avevano già scontato precedenti condanne più o meno lunghe e quella attuale si andava a sommare al periodo di detenzione già sofferto, in pratica, per lo stesso reato. Anche quando venivano rilasciate perché non trovate colpevoli o perché si trattava della prima contravvenzione al precetto, avevano già subito periodi di carcerazione preventiva piuttosto lunghi, se considerati in relazione alla durata della pena detentiva solitamente applicata. Nel 1834, Clementina Mogliani viene inquisita insieme ad altri due imputati per mal costume, vita disonesta e lenocinio. Alla conclusione del processo i due vengono condannati ciascuno ad un anno di carcere, mentre la Mogliani, pur non essendo state trovate sufficienti prove a suo carico, è trattenuta in carcere per altri sei mesi. Nel 1836, quando la sua causa viene decisa, è dimessa per insufficienza di prove: nel frattempo ha subito più di un anno di carcerazione.

Luogo di espiazione della pena era il carcere di San Michele in Roma, ma le pene brevi erano scontate nei carceri locali o provinciali. Nell’assolvimento della funzione di allontanamento sociale della donna disonesta, alla pena detentiva si affiancava l’esilio. Col precetto di esilio, temporaneo e perpetuo, si intimava alla donna di non tornare più nel territorio di una città o di una pro-

vincia. La contravvenzione però era assolutamente immediata, perché per assicurarsi la sussistenza queste donne si spostavano di frequente e del resto la loro cattiva fama le scacciava da ogni paese. La comminazione del precetto di esilio non faceva che appesantire il controllo giudiziario sulla vita già sorvegliata delle donne ed aggravare le loro condizioni precarie.

L’affidamento della donna disonesta condannata alle autorità responsabili dell’espiazione della pena o il suo rilascio in seguito a proscioglimento, ritiro di querela e altri motivi, sono le ultime notizie che della vita disonesta ci danno i documenti giudiziari. Dai processi contro le donne “recidive”, quelle che i processanti chiamano “meretrici incorreggibili”, sappiamo che, tornate dal carcere, riprendono il tipo di vita che conducevano prima della condanna, spinte probabilmente in modo ancor più pressante dal bisogno. Al proposito, colpisce un passo della difesa per la giovane Custodia Scocitto, redatto dall’avvocato Francesco Manardi: “Si calcoli dopo ciò la pena, non solo riguardo alla sua attualità, ma ben anche alle conseguenze che produce. Si condannano [le imputate] ad una reclusione di qualche anno. Questo nome è terribile per zitelle giovani, ed equivale ad una morte civile. La marca dell’infamia si stabilisce nella loro fronte, i vizi che contraggono mediante il lungo consorzio con gente condannata, aggiungendosi ai propri, terminano di guastarle, si avvanza l’età, svaniscono le speranze di un onorevole matrimonio, e di qualunque mezzo per vivere senza essersi ottenuto che la pena abbia corretto il costume, sono obbligate a condurre la loro presente esistenza con il soccorso di quel mercimonio infame, che si era voluto in esse punire”. Già nel 1822 l’avvocato Manardi aveva intuito che qualsiasi tipo di strumento repressivo, fosse anche il più civile ed il più moderno quale il carcere, non poteva risolvere la questione. Sempre nella sua difesa egli sostiene che non si può punire la vita disonesta con la stessa pena con cui si reprimono gli attentati alla proprietà ed alla pubblica sicurezza: “Tropo è illuminato il Secolo, in cui viviamo, perché gli uomini si persuadino, che il delitto di una femmina prostituta pari passo cammini con quello di uno scelerato che alla vita, alle sostanze ed all’onore attentò del suo simile”⁷⁰.

Note

¹ Per notizie sulle Marche pontificie durante la Restaurazione particolarmente utili all’argomento trattato, M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio*, Torino, 1978, pp. 615 ss.; D. Fioretti, *Persistenze e mutamenti dal periodo giacobino all’Unità*, in *Le Marche* (a cura di S. Anselmi), Torino, 1987. S. Anselmi (a cura di), *Economia e società. Le Marche tra XV*

e *XX secolo*, Bologna, 1978, ed in esso in part. il saggio di E. Sori, *Modificazioni dell'assetto territoriale: aspetti demografico-economici*. Cfr. anche C. Galli, *Sulla condizione economica, morale ed intellettuale degli Stati Pontifici sul finire dell'anno 1846*, Rimini, 1847.

² Sulla donna povera e deviante, cfr. in part. R. Canosa, *Sesso e Stato. Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Milano, 1981; A. Cohen, *Controllo sociale comportamento deviante*, Bologna, 1969; R. Villa, *Sul processo di criminalizzazione della prostituzione nell'800*, in "Movimento operaio e socialista", 3, 1981; Id. *La prostituzione come problema storiografico*, in "Studi Storici", 2, 1981. Cfr. anche A. Ziino Frasca Polara, *Brevi note sulla condizione giuridica della donna nell'età della Restaurazione*, in "Rivista di storia del diritto contemporaneo", 1, 1975 e la parte monografica di "Quaderni Storici" n. 44 (1980), in part. per l'introduzione di L. Accati ed il saggio di G. Pomata.

³ G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale, con notizie sullo stato attuale delle legislazioni pontificia e toscana*, Macerata, 1856 (nello specifico, vol. I, pp. 180-181).

⁴ *Ibid.*, vol. II, p. 378; cfr. anche C. Caramelli, *Comento al regolamento penale Gregoriano*, Macerata, 1844, p. 273.

⁵ Tribunale criminale di prima istanza di Macerata, 1822, b. 244, fasc. 3014, *processo contro Catarina Manardi e Antonio Bentivogli*.

⁶ *Ibid.*, 1820, b. 122, fasc. 168, *processo contro Michele Bordo*.

⁷ E. Sori, *Modificazioni*, cit., p. 210.

⁸ Trib., cit., 1824, b. 242, fasc. 3004, *processo contro Anna Fontana*.

⁹ *Ibid.*, 1828, b. 398, fasc. 5221, *processo contro Anna Fontana e Antonio Santini*.

¹⁰ *Ibid.*, 1833, b. 636, fasc. 7947, *processo contro Marianna Taffetani e Raffaele Boni*.

¹¹ *Ibid.*, 1820, b. 114, fasc. 1585, *processo contro Giovanna Contadini e altri*.

¹² *Ibid.*, 1856, b. 1239, fasc. 13076, *processo contro Pacifico e Giuliana Porfiri*.

¹³ *Ibid.*, 1838, b. 850, fasc. 942, *processo contro 22 imputati*.

¹⁴ *Ibid.*, 1831, b. 615, fasc. 7780, *processo contro Teresa e Niccola Domizi*.

¹⁵ *Ibid.*, 1832, b. 596, fasc. 7727, *processo contro M. Antonia Piervenanzi*.

¹⁶ *Ibid.*, 1835, b. 749, fasc. 8754, *processo contro Rosa Sebastiani*.

¹⁷ *Ibid.*, 1825, b. 357, fasc. 4780, *processo contro Maria e Antonia Birrozzi*.

¹⁸ *Ibid.*, 1820, b. 190, fasc. 2424, *processo contro Marianna Vecchietti*.

¹⁹ *Ibid.*, 1834, b. 694, fasc. 8351, *processo contro Clementina Mogliani ed altri*.

²⁰ *Ibid.*, 1830, b. 551, fasc. 7323, *processo contro Teresa Piccolotti*.

²¹ *Ibid.*, 1820, b. 673, fasc. 8255, *processo contro Teresa Molini*.

²² *Ibid.*, 1820, b. 147, fasc. 1973, *processo contro Teresa Fornari e Anna Rosa Prosperi sua madre*.

²³ *Ibid.*, 1820, b. 190, fasc. 2424, cit.

²⁴ *Ibid.*, b. 32, fasc. 221, *processo contro Anna Moschini*.

²⁵ *Ibid.*, 1825, b. 357, fasc. 4780, cit.

²⁶ *Ibid.*, 1831, b. 587, fasc. 7593, *processo contro Lucia Pifani*.

²⁷ *Ibid.*, 1850, b. 1321, fasc. 13971, *processo contro Gertrude Spinaci Cortoni*.

²⁸ *Ibid.*, 1831, b. 570, fasc. 7449, *processo contro Maria e Maddalena Pesciani*.

²⁹ *Ibid.*, 1820, b. 683, fasc. 8255, cit.

³⁰ *Ibid.*, 1816, b. 40, fasc. 395, *processo contro Teresa Venturelli e Caterina d'Innocenti*.

³¹ *Ibid.*, 1834, bb. 694, fasc. 8351 e 681, fasc. 8292, cit.

³² *Ibid.*, 1838, b. 850, fasc. 9421, cit.

³³ G.B. Soresina, *Relazione statistica sul primo anno di regolamentazione della prostituzione a Milano*, Milano, 1860.

34 Archivio della Delegazione Apostolica di Macerata, b. 130, rubr. 9.

35 Trib., cit., 1820, b. 242, fasc. 3003, *processo contro Giuditta Armillei*.

36 G. Pomata, *Madri illegittime tra Ottocento e Novecento*, in "Quaderni Storici", n. 44 (1980), in part. p. 510.

37 Trib., cit., b. 526, fasc. 7124, *processo contro Maria Nardi*.

38 *Ibid.*, 1816, b. 27, fasc. 150, *processo contro Annunziata Pierandrei*.

39 *Ibid.*, 1834, b. 648, fasc. 8037, *processo contro Lucia Pifanelli*.

40 Governo di Civitanova, 1855, b. 835, fasc. 2285, *processo contro Caterina Rotelli*.

41 Trib., cit., 1831, b. 586, fasc. 7583, *processo contro Caterina Fornari*.

42 *Ibid.*, 1820, b. 148, fasc. 1976, *processo contro Lucia Ercolani*.

43 *Ibid.*, 1820, b. 245, fasc. 3024, *processo contro Giovanna Feminari*.

44 *Ibid.*, 1820, b. 114, fasc. 1585, cit.

45 *Ibid.*, 1820, b. 147, fasc. 1973, cit.

46 *Ibid.*, 1820, b. 245, fasc. 3024, cit.

47 *Ibid.*, 1834, b. 694, fasc. 8351, cit.

48 Archivio della Delegazione Apostolica di Macerata, 1818, b. 1298, rubr. 4, *Attestato del Parroco in favore di Elisabetta Taccari*.

49 Trib., cit., 1822, b. 591, fasc. 7655, *processo contro Anna Cherubini*.

50 *Ibid.*, 1821, b. 204, fasc. 2636, *processo contro Teresa Berti*.

51 *Ibid.*, 1820, b. 240, fasc. 2983, *processo contro Benedetta Cacciatori*.

52 Con il termine si definiva qualsiasi tipo di contatto "contro natura", anche eterosessuale.

53 Trib., cit., 1822, b. 18, fasc. 103, *processo contro Custodia Scocitto ed altre*.

54 *Ibid.*, 1820, b. 148, fasc. 1976, cit.

55 L. Accati, *Presentazione* al n. 44 di "Quaderni Storici", cit.

56 M.R. Manieri, *Donna e famiglia nella filosofia dell'Ottocento*, Lecce, 1975. G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, Milano, 1863⁵.

57 G. Carmignani, *Elementi*, cit., p. 418; G. Giuliani, *Istituzioni*, cit., vol. I, p. 722.

58 Trib., cit., 1834, b. 681, fasc. 8292, cit.

59 G. Carmignani, *Elementi*, cit., p. 190.

60 P. Corso, *Notizie anonime e processo penale*, Padova, 1977, cap. I.

61 Trib., cit., 1816, b. 32, fasc. 221, cit.

62 *Regolamento di procedura criminale*, 1831, art. 442.

63 G. Giuliani, *Istituzioni*, cit., vol. I, p. 624.

64 Trib., cit., 1853, b. 145, fasc. 1929, *processo contro Antonia Scatizza*.

65 *Ibid.*, 1820, b. 190, fasc. 2424, cit.

66 *Ibid.*, 1825, b. 357, fasc. 4780, cit.

67 *Ibid.*, 1820, b. 148, fasc. 1976, cit.

68 *Ibid.*, 1819, b. 171, fasc. 2197, *processo contro Catarina Leli*.

69 *Ibid.*, 1822, b. 591, fasc. 7555, cit.; sullo strumento, P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, 1953, p. 18.

70 Trib., cit., 1822, b. 18, fasc. 103, cit.